

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI BIELLA**

Decisione N° 5 - CIG BC35FBAA28

Oggetto: Decisione di contrarre per affidamento diretto di n. 2 corsi di formazione per addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro, della durata di 16 ore.

Codice identificativo gara, indicato con l'acronimo CIG, BC35FBAA28

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (anno 2000);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, riguardante l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

Considerato che:

- il Ministro della Giustizia con decreto 12 febbraio 2002 (in Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia 15 luglio 2002, n. 13) ha individuato i datori di lavoro ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ora d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- l'art. 1, comma 1, lettera f), del suddetto decreto 12 febbraio 2002 stabilisce che i datori di lavoro degli Archivi notarili sono i rispettivi Capi;
- il Capo o il Reggente di questo Archivio è, pertanto, datore di lavoro del medesimo Archivio;
 - ✓ l'art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dispone che il datore di lavoro deve *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*;
 - ✓ il Capo o il Reggente di questo Archivio deve, quindi, designare i lavoratori dello stesso Archivio addetti alla squadra di primo soccorso e quelli della squadra delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - ✓ l'art. 37, comma 9, dello stesso decreto legislativo prevede che gli addetti alla squadra di primo soccorso *devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico*;
 - ✓ l'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede la formazione del personale addetto alla squadra di primo soccorso ed in merito rinvia al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, (in G.U. 3 febbraio 2004, n. 27);
 - ✓ l'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 stabilisce la formazione degli addetti alla squadra di primo soccorso;

- a decorrere dal 1° gennaio 2024 tutte le procedure di affidamento devono essere svolte tramite piattaforma digitale certificata;
 - L'amministrazione degli Archivi notarili, non possedendo una piattaforma propria, si deve avvalere della piattaforma Consip;
 - Il Presidente dell'ANAC, con provvedimento del 10 gennaio 2024 ha fornito indicazioni di carattere transitorio per le procedure sotto i 5.000,00 euro, precisando che in via suppletiva e fino al 30 settembre 2024 sarà possibile acquisire il CIG tramite l'interfaccia PCP;
 - Il Presidente dell'ANAC, il 18 giugno 2025. ha da ultimo comunicato la proroga del suddetto termine senza prevedere una scadenza (comunicazione che risulta ancora vigente);
 - Vista la ministeriale 14574 del 4 giugno 2026 (Servizio III);
 - Visto D.M. 2 settembre 2021, allegato III, dove sono indicate le tipologie di corso;
 - Sentito per le vie brevi il parere del RSPP e del Comando VVF di Biella;
- Il costo del corso, da tenersi al Comando dei Vigili del Fuoco di Biella è di complessivi €. 352,00 (€294,00+€.58,00 per contributo esami);
- trattandosi di Ente pubblico, questo Archivio non ha accertato, a nome del Comando dei Vigili del Fuoco di Biella, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, né è prevista alcuna garanzia;
 - il corrispettivo di euro 704,00 per n. 2 corsi è imposto dalle tariffe dei Vigili del Fuoco e quindi non soggetto a valutazione di congruità o ribasso;
 - per la specificità dei corsi, soggetti -anche nel caso della gestione da parte di imprese- a controlli e verifiche dei Vigili del Fuoco, non è necessario osservare il principio di rotazione degli operatori economici;

decide

di affidare direttamente al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella (codice fiscale 90037790020) l'espletamento dei corsi di formazione per n. 2 addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro per il corrispettivo complessivo di euro 704,00.

29 giugno 2026

PUBBLICATA IN DATA 30 GIUGNO 2026

Il Conservatore reggente dell'Archivio notarile
Antonio Santoro